N. \_\_\_\_/\_\_ REG.PROV.CAU. N. 10574/2017 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

### Il Presidente

ha pronunciato il presente

### **DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 10574 del 2017, proposto da:

rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele La Malfa Ribolla, Claudia Caradonna, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

#### contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE CON DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.A.

-del bando emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 720 del 29 settembre 2017, il cui avviso di emanazione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 228 del 29 settembre 2017, relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di

area sanitaria per l'a.a. 2016/2017, nella parte in cui, all'art. 4, co.1, prevede che "il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l'A.A. 2016-2017 al 29 dicembre 2017, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta" nonché, nella parte in cui all'art. 5, comma 1, prevede che "Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line accedendo al portale Universitaly (...) La procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da giovedì 5 ottobre 2017 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di lunedì 16 ottobre 2017";

-del Decreto n. 130 del 10 agosto 2017 adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2017, contenente il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999, n. 368", nella parte in cui all'art. 2, comma 1, prevede che "al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole";

- -ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto n. 135 dell'8 marzo 2017 adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale sono indette per l'anno 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;
- -ove formate e ove non includano parte ricorrente, delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per l'accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2016/2017;
- -in quanto occorra, del Decreto ministeriale di rettifica del Bando S.S.M. 2016-

2017 n. 748 del 5 ottobre 2017;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale in quanto escluda la possibilità per il ricorrente di partecipare al concorso;

E PER L'ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

dell'ammissione con riserva del ricorrente al concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2016/2017, ed alla prova d'esame fissata per il 28 novembre 2017, e, ove occorra, della convalida della domanda di partecipazione cartacea spedita a mezzo posta il 17 ottobre 2017

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

all'adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

ravvisata la sussistenza dei presupposti ex art.56 cpa;

# P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 gennaio 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 dicembre 2017.

Il Presidente Riccardo Savoia

# IL SEGRETARIO